



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 241 del 25/11/2014 -
Determinazione nr. 3030 del 25/11/2014**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Slovacchia. Società S.N.U.A srl. Notifica IT 017760.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Esamine le seguenti circostanze di fatto:

- La Società S.N.U.A srl di San Quirino intende esportare in Slovacchia rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Aviano, via De Zan 64, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 20 ottobre 2014;
- La notifica ha il numero IT 017760;
- la notifica è relativa al recupero (R1) di 5.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.12 (Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) non elencato nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 216 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto intermedio Ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15 – 902 03 Pezinok (Repubblica Slovacca);
- dal predetto impianto i rifiuti potranno essere conferiti nel seguente impianto non intermedio ove i rifiuti saranno sottoposti all'operazione di recupero R1:
 - 1) HOLCIM Slovensko a.s., 906338 Rohožník (Repubblica Slovacca);
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
 1. 3J-3D INT. S.R.O., Vlckovce 217 – (SK);
 2. All Trans. s.r.o. – Majerská cesta 96 - 97401 Banská Bystrica (SK)
 3. Transport Borut Finec – Vi pri Sticni – 1295 IVACNA GORICA (SI)
 4. PM WERT s.r.o. Predmestka 1713/38 – 01001 ZILINA (SK)
 5. SEMENIC TRANSPORT D.O.O Podnanos 1 - 5272 Podnanos 106 (SI)

6. MP – TRANS D.O.O. -Kolenca Vas 4 1313 STRUGE- SLO
7. AVTOPREVOZNISTVO KRAJNC BOJAN KRAJNC S.P. , Mocna 50 A – 2231 PERNICA (SI)
8. TOM Transport sro, Pod Lstim 766 – Luhacovice 76326 (CZ)
9. Attila Potfay Uniservis, Remeselnicka 1 – Obid 94304 (SK)
10. Atra K.S. Do.o , Mariborska Cesta 33 – 2250 Ptuj – (SI)
11. Goran Jancar – 8093 St. Peter am Ottersbach (A)
12. Tanaj Transport d.o.o, Markovci 33e, 2281 Markovci pri Ptuj (SI)
13. Drogg Trans Slovakia sro , OlSovského 16, 90101 Matacky (SK)
14. Drogg Transport GMBH, Via Schonaich 45 -8521 WETTMANNSTATTEN (A)
15. AUTOPREVOZNISTVO TJASA VIDIC SP, Trc Revolucje 6 – 1420 TRBOVLJE (SI)
16. HISCHOFER TRANSPORTE GmbH – Triestestrasse 121-123 – 2512 OEYNHAUSEN (A)
17. Stazedo Spedition sro, Jirho Wolkerá 1166, 28201 Cesky Brod (CZ)
18. Karol Ugroczy – Henkar Trans, Miliečno C.290, 93101 Samorin (SK)
19. VOTIX Nové domi 194 925 51 Sintrava (SK)
20. HG- Frigo Transport, Krienlach 8670, Aichfeld West 17 (A)
21. N.D.F spol. S.r.o. SNP 1402/56 – 91401 Trenciaska Tepla (SK)
22. Rovip D.o.o, Cesta Toncke cec 78, 1420 Trbovlje (SI)

- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Slovacchia, con transito in Austria;
- con nota di data 23 ottobre 2014 (prot.71094), lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione ed a quella di transito;
- l'autorità di destinazione Ministero dell'ambiente della Repubblica Slovacca, ha fatto pervenire in data 18 novembre 2014 la conferma di ricevimento di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006 datata 5 novembre;
- in data 24 novembre è pervenuto il consenso da parte dell'Autorità di destinazione;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”
- documento “CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste” emesso dalla “riunione dei corrispondenti”, prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006 che riguarda il certificato che l'impianto che effettua le operazioni non intermedie (ovvero l'impianto “finale”) deve rendere all'impianto che ha effettuato le operazioni intermedie;
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 3159 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento e compostaggio di rifiuti urbani ed assimilabili sito in Comune di Aviano, via De Zan, 64, rilasciata con decreto n° SGRIF/262-PN/ESR/1278 del Direttore Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 18 febbraio 2014;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione;

Il quantitativo di rifiuti previsto nella notifica è compatibile con la potenzialità dell'impianto S.N.U.A. pari a 93.600 Mg/anno;

E' opportuno stabilire una specifica condizione in base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento, per il fatto che Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0278/Pres del 31.12.2012 stabilisce che *“Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale”* considerato che l'insussistenza dei predetti impianti industriali, attestata dal notificatore, potrebbe venir meno nel corso di validità della notifica;

Si ritiene inoltre opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società S.N.U.A Srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, tenuto conto dell'invio a mezzo posta della conferma di ricevimento di cui all'art. 8 del Reg.to CE 1013/2006 da parte dell'autorità slovacca, deve essere presa entro il **18 Dicembre 2014**;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla S.N.U.A srl di San Quirino il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 017760** relativa al trasporto in **Slovacchia**, presso l'impianto Ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15 – 902 03 Pezinok, a fini di recupero (R1) di **5.000 Mg (t)** di rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, codice CER 19.12.12, non elencati nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea per i quali sono previsti n. 216 trasporti su strada come in premessa indicato;
2. il consenso alla spedizione è valido sino al **16 Novembre 2015**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità Slovacca di destinazione e quello, anche in forma tacita, dell'autorità austriaca di transito;
4. **sono stabilite le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fondano la prima sull'art.12, comma 1, lettera k) e la seconda sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
 - a. il consenso alla spedizione potrà essere soggetto a limitazioni quantitative e/o temporali in relazione all'intervenuta sussistenza, nel corso di validità della stessa, di impianti industriali ubicati nel territorio regionale che siano in grado di recuperare i rifiuti costituiti da combustibile solido secondario;
 - b. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società S.N.U.A srl;
5. **sono stabilite le seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e richiamati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. **sono stabilite le seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. S.N.U.A. srl. dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più

tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.

- b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.

7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:

- a. entro gli stessi termini di cui alla lettera a) del punto 6 “Condizioni riferite alla garanzia finanziaria” SNUA srl dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
- b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dagli articoli 15 e 16;
- c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
- d. il certificato di cui all'art. 15 del Reg.to 1013/2006, salvo diverse disposizioni dell'autorità di destinazione, dovrà essere reso secondo il primo schema di certificato contenuto nel documento “CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste” emesso dalla “riunione dei corrispondenti”, prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006
- e. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni.

8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:

- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente “consenso ” in qualsiasi momento.
- b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
- c. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente a copia del documento di notifica a:
- Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Autorità di transito
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
- d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.

9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, li 25/11/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 25/11/2014 10:05:55

IMPRONTA: 1320841336F279ED79980C4A3DE1A97976CBCBDAB370C02AC9EBCCBAAD61542E
76CBCBDAB370C02AC9EBCCBAAD61542E3F10B9053491FC194DB7AB811601BCF0
3F10B9053491FC194DB7AB811601BCF0D5D2FD1448D4AFD5E184BD6824F2EDE4
D5D2FD1448D4AFD5E184BD6824F2EDE434EFECCE353A25D468B63AFB67DBB747